

Pieve di Soligo, 20.01.2014

Circolare n. 1

OGGETTO: novità di inizio anno – prime indicazioni. Legge di Stabilità n. 147/2013, pubblicata in G.U. il 27.12.2013, D.L. 145/2013 (“Destinazione Italia”) del 23.12.2013 in vigore il 24/12/2013 ed altri provvedimenti.

Di seguito elenchiamo le principali novità di inizio anno, riservandoci di integrare la presente circolare con i chiarimenti che saranno pubblicati nel prossimo periodo. Le disposizioni sono già in vigore tranne ove segnalato.

DETAZZAZIONE IRAP PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO	
A partire dall’esercizio 2014 viene introdotta una deduzione dalla base imponibile IRAP per i datori di lavoro che assumeranno nuovi dipendenti a tempo indeterminato, aumentando dunque i dipendenti rispetto al numero medio dell’anno precedente. L’importo deducibile sarà applicato nell’anno dell’assunzione e nei due successivi, ed è pari al costo del lavoro di ciascun dipendente, con un importo massimo di € 15.000 per dipendente.	L. 147/2013 art. 1 c. 132
MODIFICHE ALLA DEDUCIBILITA’ DEI CANONI LEASING AI FINI IRPEF/IRES (SIA PER IMPRESE CHE PER PROFESSIONISTI)	
Per i contratti stipulati dal 01/01/2014 vengono modificati i periodi minimi di deduzione fiscale dei canoni di leasing, con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - Beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.): per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento; - Beni immobili: minimo in 12 anni; - Autoveicoli: <ul style="list-style-type: none"> o autocarri e auto date in uso promiscuo a dipendenti: per un periodo di deducibilità non inferiore alla metà del periodo di ammortamento; o autovetture aziendali: per un periodo pari a quello di ammortamento. Va comunque tenuto presente che se il contratto viene stipulato per un periodo superiore ai minimi suddetti (es. contratto su immobile di durata 15 anni), la deduzione seguirà il periodo stabilito nel contratto e non i termini minimi predetti.	L. 147/2013 art. 1 c. 162-163
PERDITE SU CREDITI	
A decorrere dal periodo di imposta in essere al 31/12/2013, viene introdotta una nuova causa per la deduzione delle perdite su crediti (che configura quindi gli elementi certi e precisi per la deduzione), ovvero quella per cui gli stessi crediti sono stati cancellati dal bilancio in applicazione dei Principi contabili. L’operazione va comunque fatta con ocularietà in quanto l’Amministrazione Finanziaria potrà comunque disconoscere tale deduzione se dovesse rilevare un’errata applicazione dei Principi contabili.	L. 147/2013 art. 1 c. 160-161
OBBLIGO DI AVERE IL POS PER RICEVERE PAGAMENTI TELEMATICI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CON ATTIVITA’ DI VENDITA O FORNITURA SERVIZI	
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (es. bancomat). La disposizione doveva entrare in vigore dal 01/01/2014, ma non sono ancora stati pubblicati i decreti attuativi che dovrebbero stabilire a € 300.000 (per i primi sei mesi) il fatturato delle aziende/professionisti per i quali varrà tale obbligo (poi passerà a € 200.000) ed a € 20,00 il limite minimo per effettuare obbligatoriamente i pagamenti con Pos. I termini di entrata in vigore di questo nuovo obbligo dovrebbero slittare al 2015.	D.L. 179/2012 art. 15 In attesa di Decreti attuativi
AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI BANCARIE E POSTALI	
Viene aumentata dall’1,5 per mille al 2 per mille l’imposta sugli estratti conto relativi anche a conti correnti, già introdotta nel 2011, che verrà calcolata sul valore dei depositi e ragguagliata al periodo del rendiconto (estratto conto). Il minimo dell’imposta è comunque pari a € 1,00.	L. 147/2013 art. 1 c. 581

<p style="text-align: center;">WEB TAX – ACQUISTI DI SERVIZI PUBBLICITARI ONLINE</p> <p>A far data dal 01.07.2014, i soggetti titolari di partita iva che acquistano servizi pubblicitari e link sponsorizzati (nonché spazi pubblicitari e link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca), debbono acquistarli da soggetti titolari di partita iva italiana.</p>	<p>L. 147/2013 art. 1 c. 33</p>
<p style="text-align: center;">DETAZZAZIONE A.C.E.- AUMENTO DEL PATRIMONIO NETTO MEDIANTE CONFERIMENTI DEI SOCI O ACCANTONAMENTO DI UTILI A RISERVA</p> <p>Viene aumentata dal 3% al 4%, per il periodo di imposta 2014, la detassazione A.c.e. che premia le società di capitali, società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, che incrementano il patrimonio netto con apporti dei soci o con accantonamenti degli utili a riserva. La percentuale passerà inoltre al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016.</p>	<p>L. 147/2013 art. 1 c. 137-138</p>
<p style="text-align: center;">RIVALUTAZIONE DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI AMMORTIZZABILI E DELLE PARTECIPAZIONI</p> <p>Le imprese possono versare un'imposta sostitutiva per rivalutare fiscalmente i beni (ad esclusione degli immobili al cui scambio è indirizzata l'attività dell'impresa). Sono quindi rivalutabili tutti i beni strumentali (materiali ed immateriali), nonché le partecipazioni. La rivalutazione è obbligatoria per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2012; la stessa va effettuata nel bilancio successivo a quest'ultimo. Il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili, va effettuato in 3 rate annuali, la prima con scadenza il 16 giugno 2014. Il maggior valore dei beni verrà riconosciuto, ai fini dell'ammortamento fiscale, a partire dal terzo esercizio successivo (2016).</p>	<p>L. 147/2013 art. 1 c. 140-146</p>
<p style="text-align: center;">OBBLIGO DI VERSAMENTO DI ALCUNE IMPOSTE CON F24</p> <p>Dall'1.2.2014, l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo e le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili, devono essere versate tramite il Mod. "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 El.Ide.). <u>Periodo transitorio</u>: per il versamento fino al 31.12.2014 può essere ancora utilizzato il Mod. F23; dall'1.1.2015 tali versamenti devono essere effettuati esclusivamente con il Mod. F24 "El.Ide.".</p>	<p>Prov. Ag. Entrate n.554/2014</p>
<p style="text-align: center;">FATTURE SOLO ELETTRONICHE VERSO ALCUNI ENTI PUBBLICI</p> <p>A far data dal 06/06/2014 alcuni Enti pubblici (Ministeri, agenzie fiscali e enti nazionali di previdenza) non accetteranno più fatture emesse nei loro confronti in forma cartacea. Per i restanti enti nazionali la data di decorrenza è il 06/06/2015. Gli enti non potranno quindi pagare il corrispettivo se non riceveranno la fattura in formato elettronico.</p>	<p>L. 244/2007; D.M. 55/2013</p>
<p style="text-align: center;">DEDUCIBILITA' DAL REDDITO DI IMPRESA E PROFESSIONALE DI UNA QUOTA DELL'IMU</p> <p>Per gli anni d'imposta 2013 e seguenti è possibile dedurre dal reddito d'impresa una parte dell'IMU pagata sui fabbricati strumentali (sia per destinazione che per natura) nei seguenti termini: 30% nel 2013, 20% dal 2014 in poi. Non rientrano nell'agevolazione le quote di IMU versate per i cosiddetti "fabbricati-merce", destinati alla vendita (e quindi inseriti nelle rimanenze); si segnala comunque che l'IMU su questi ultimi fabbricati è stata abolita già a partire dal 01 luglio 2013.</p>	<p>L. 147/2013 art. 1 c. 715-716</p>
<p style="text-align: center;">APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER CREDITI IRPEF/IRES E IRAP SUPERIORI A € 15.000</p> <p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2013, sono soggetti all'apposizione di un visto in dichiarazione dei redditi, i contribuenti che utilizzeranno crediti superiori a € 15.000 relativi alle imposte sui redditi, alle addizionali, alle ritenute, alle imposte sostitutive e all'Irap. L'utilizzo dei crediti, diversamente da quanto accade per i crediti iva, può essere effettuato sin dall'inizio dell'anno successivo, senza attendere la presentazione della dichiarazione vistata.</p>	<p>L. 147/2013 art. 1 c. 574</p>
<p style="text-align: center;">AUMENTO DEL LIMITE DEI CREDITI COMPENSABILE</p> <p>Con decorrenza 01/01/2014, il tetto alle compensazioni di € 516.456,90 passa a € 700.000,00 annuali.</p>	<p>D.L. 35/2013 art. 9</p>

<p style="text-align: center;">AVVOCATI: INVIO DEGLI ATTI SOLO IN VIA TELEMATICA</p> <p>A far data del 30/06/2014, gli avvocati saranno obbligati ad inviare gli atti nei processi civili solo in via telematica (PEC). Dal 15/12/2014, nei processi penali avanti Tribunali e C.A., le notifiche a persone diverse dall'imputato potranno essere inviate solo via PEC.</p>	L. 228/2012
<p style="text-align: center;">VENDITA DI IMMOBILI ED AZIENDE: PAGAMENTO DEL PREZZO AL NOTAIO</p> <p>A far data dalla pubblicazione di un decreto attuativo, entro 120 giorni dal 01/01/2014, in caso di compravendita di immobili o di aziende, il compratore dovrà versare al Notaio (e non al venditore) l'importo (saldo) del prezzo di acquisto al momento del rogito. Il Notaio depositerà quindi l'importo su un proprio conto dedicato e lo verserà al venditore una volta effettuate le trascrizioni nei registri immobiliari od al Registro Imprese.</p>	L. 147/2013 art. 1 c. 63-67
<p style="text-align: center;">RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON DETENUTI IN AMBITO DI IMPRESA</p> <p>Viene rinnovata fino al 30/06/2014 la possibilità di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate. A tal fine va versata un'imposta sostitutiva del 2% (per le partecipazioni non qualificate) o del 4% (per i terreni e le partecipazioni qualificate). I beni devono essere posseduti al 01/01/2014 e la perizia di stima va asseverata da un tecnico abilitato entro il 30/06/2014. In caso di successiva cessione del bene, si pagheranno le imposte solo sulla plusvalenza calcolata sull'eventuale differenza rispetto al valore rivalutato. Si segnala che questo provvedimento potrà essere utilizzato anche per "svalutare" il valore dei beni (solo i terreni) di una precedente rivalutazione, se i beni hanno subito una perdita di valore negli ultimi anni; in tal caso sarà asseverata un perizia "al ribasso" (il cui valore sarà il nuovo "valore minimo di riferimento" per le imposte sui redditi) e non va versata imposta sostitutiva.</p>	L. 147/2013 art. 1 c. 156
<p style="text-align: center;">PAGAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO ABITATIVI SOLO CON STRUMENTI TRACCIABILI</p> <p>Dal 1 gennaio 2014 gli inquilini (<u>per le sole locazioni abitative, comprese quelle turistiche, transitorie e per studenti</u>) sono obbligati a pagare il canone di affitto (di qualsiasi importo) utilizzando solo strumenti tracciabili (es. bonifici, assegni, carte di credito, ecc.). Non è quindi più possibile pagare in contanti. Si applica il principio di cassa, quindi va pagato in via telematica anche il canone relativo, ad esempio, al mese di dicembre 2013, ma versato nel 2014. Le sanzioni vanno dall'1% al 40% dell'importo del canone versato. <u>Nulla cambia invece per le locazioni commerciali.</u></p>	L. 147/2013 art. 1 c. 49-50
<p style="text-align: center;">ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, DONAZIONE E COMPRAVENDITA IMMOBILIARE</p> <p>Ai contratti di affitto (abitativi e non) stipulati dal 24 dicembre 2013 non va più allegato l'Attestato di Prestazione Energetica, ma resta comunque l'obbligo di dotare l'immobile di tale documento e di inserire una clausola apposita nel contratto (nella quale l'inquilino dichiara tra l'altro di aver ricevuto l'Attestato). Le sanzioni per mancanza del documento vanno da € 300 a € 1.800, mentre le sanzioni per la mancata informazione dell'inquilino vanno da € 1.000 a € 4.000. E' invece obbligatorio allegare l'Attestazione nel caso di locazione di interi edifici. E' possibile sanare i contratti stipulati dal 04/08/2013 al 23/12/2013 (periodo in cui vigeva l'obbligo di allegare l'Attestato) con il pagamento di una sanzione. Per i contratti di donazione, invece, non è necessario allegare l'A.P.E. al contratto e non è necessario neppure dare informativa nell'atto, ma l'attestato va comunque redatto per l'immobile. Non sono previste sanzioni. Per i contratti di compravendita, invece, resta l'obbligo di allegare l'A.P.E. al contratto; dal 24/12/2013 il contratto non è più nullo in caso di mancanza dell'allegato, ma in tal caso va pagata una sanzione da € 3.000 a € 18.000.</p>	D.L. 145/2013

INCENTIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE	
<p>Sono concessi contributi a fondo perduto sino a € 10.000 per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. Dovrà essere emanato un Decreto attuativo Ministeriale per definire le procedure richieste.</p>	D.L. 145/2013 NON ATTIVO
CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	
<p>Viene istituito un credito d'imposta a favore delle imprese di qualunque dimensione e settore che realizzeranno incrementi annuali nelle spese relative ad attività di ricerca e sviluppo nel triennio 2014-2016. L'importo del credito è pari al 50 per cento degli incrementi annuali di spesa per attività di ricerca e sviluppo, realizzati in ognuno degli esercizi considerati. Si potrà accedere all'agevolazione sostenendo nel corso del periodo d'imposta spese di R&S per un importo minimo di 50.000,00 euro.</p> <p>Un successivo Decreto Attuativo Ministeriale fornirà le ulteriori indicazioni per usufruire dell'agevolazione.</p>	D.L. 145/2013 NON ATTIVO
IMPOSTA DI REGISTRO SULL'ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI	
<p>Viene posta a regime l'agevolazione relativa alle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l'acquisto di terreni agricoli da parte coltivatori diretti e Iap; le imposte da pagare sono: catastale pari all'1%, registro ed ipotecaria pari a € 200 ciascuna. L'agevolazione decade se prima di 5 anni dall'acquisto il terreno viene venduto o si cessa di coltivarlo.</p> <p>L'acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti diversi da coltivatori diretti e Iap sconta invece una imposta di registro del 12% ed imposte ipotecaria e catastale di € 50 ciascuna.</p>	L. 147/2013 art. 1 c. 609
PROROGA DETRAZIONI 50% E 65% PROROGA DELL'AGEVOLAZIONE "MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI"	
<p>Sono prorogate fino al 31/12/2014 le detrazioni relative alle "ristrutturazioni edilizie"; dal 2015 la percentuale scenderà al 40% e dal 2016 tornerà all'iniziale 36%. Viene inoltre prorogato, fino però al 31/12/2015, l'ammontare del limite di spesa pari a € 96.000; lo stesso scenderà a € 48.000 dal 2016.</p> <p>Le tipologie di intervento, con alcune differenze per le parti comuni condominiali, rimangono immutate (in particolare: manutenzioni, ristrutturazioni, restauro, risanamento, realizzazione di autorimesse e posti auto, eliminazione di barriere architettoniche, interventi per prevenire atti illeciti e per il conseguimento di risparmi energetici, interventi antisismici). Non è ancora chiaro se la proroga del 50% riguardi anche l'acquisto di abitazioni facenti parte di immobili interamente ristrutturati oppure se agli stessi si torni ad applicare la percentuale del 36%.</p> <p>Sono parimenti prorogate al 31/12/2014, con gli stessi adempimenti e procedure precedenti, le agevolazioni del 65% per gli interventi di risparmio energetico. La percentuale scenderà poi al 50% nel 2015 ed al 36% nel 2016. Termini differenti sono stabiliti per gli interventi su parti comuni condominiali o sull'intero condominio.</p> <p>Viene infine rinnovata l'agevolazione sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici conseguente alla realizzazione di interventi relativi alla detrazione del 50% nei seguenti termini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'agevolazione vale per l'acquisto di mobili od elettrodomestici, effettuato nell'anno 2014, che vengono utilizzati per l'arredo di un immobile sul quale sono pagati interventi del 36-50% dal 26/06/2012 al 31/12/2015. 2. Resta immutata la percentuale di detrazione del 50% su un importo massimo di spesa di € 10.000. 3. La detrazione va sempre suddivisa in 10 anni. 	L. 147/2013 art. 1 c. 139
AUMENTO DELL'IVA SUI PRODOTTI VENDUTI NEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	
<p>Passa dal 4% al 10% l'iva su cibi e bevande distribuiti dalle macchinette automatiche presenti in ospedali, uffici, scuole, ecc. I contratti stipulati prima del 5/08/2013 potranno essere aggiornati in tal senso.</p>	L. 147/2013 art. 1 c. 173

<p style="text-align: center;">NUOVA PROCEDURA “SEPA” PER I PAGAMENTI CON BONIFICO E RID</p> <p>Il nuovo procedimento SEPA offre ai cittadini europei la possibilità di effettuare pagamenti a favore di beneficiari situati in qualsiasi paese dell'area dell'euro, utilizzando un singolo conto bancario; tutti i pagamenti al dettaglio in euro sono considerati "domestici", venendo meno la distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri all'interno dell'area euro. I pagatori quindi devono avere libertà di scegliere da quale conto in Europa effettuare bonifici e addebiti diretti in euro; allo stesso tempo i beneficiari non devono essere obbligati a ricevere bonifici o addebiti diretti in euro in un conto detenuto presso un paese specifico.</p> <p>Entro il 1° febbraio 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i bonifici e gli addebiti diretti nazionali del circuito bancario (RID) e postale dovranno essere dismessi per essere sostituiti dai corrispondenti servizi SEPA; ciò comporta ad esempio che scatterà il divieto di richiedere il BIC (Codice Identificativo d’Azienda) per pagamenti nazionali; • il RID sarà sostituito dal SSD; ciò non comporta il rinnovo del mandato da parte del cliente. • l’IBAN sarà l’unico identificativo del conto di pagamento per i bonifici e gli addebiti diretti nazionali e transfrontalieri in euro effettuati all’interno dell’Unione europea. <p>Altri servizi di pagamento come Ri.Ba., MAV, RAV e i Bollettini bancari e postali - che non trovano una diretta corrispondenza con i servizi di addebito e di bonifico SEPA – potranno, invece, continuare ad essere utilizzati. Dal 1 febbraio 2016 scatterà il divieto di richiedere il BIC per pagamenti transfrontalieri.</p> <p>Per ulteriori informazioni: http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/sepa</p>	<p>Regol. UE 260/2012</p>
<p style="text-align: center;">EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DI VENDITA/ACQUISTO DI BENI E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: OBBLIGO DI ISCRIVERSI AL V.I.E.S.</p> <p>Ricordiamo nuovamente che per poter effettuare, in ambito intracomunitario, operazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto e vendita di beni • prestazioni di servizi <p>è necessario, preventivamente, iscriversi ad un registro telematico denominato “V.I.E.S.” detenuto dall’Agenzia Entrate. L’Amministrazione finanziaria potrà negare, entro 30 giorni dalla richiesta, l’autorizzazione all’effettuazione delle sopraindicate operazioni. Ciò significa che dal momento dell’iscrizione è necessario attendere 30 giorni prima di poter effettuare la prima operazione.</p> <p>Nel caso in cui si effettuino comunque le operazioni in oggetto <u>senza essersi iscritti</u>, l’Agenzia Entrate ha affermato che:</p> <ol style="list-style-type: none"> gli acquisti intracomunitari non possono essere effettuati applicando il reverse charge: l’iva va quindi assolta nel paese di origine; le vendite non possono essere considerate "non imponibili", bensì sono assoggettate ad imposta nazionale. 	<p>D.L. 78/2010 Art. 27</p>
<p style="text-align: center;">SISTRI: AVVIO NON ANCORA FISSATO; UTILIZZO DEL “NUOVO” MUD (CENNI)</p> <p>In attesa dell’avvio del Sistri, i dati 2013 relativi ai rifiuti dovranno essere comunicati alle Camere di Commercio entro il 30/04/2014 utilizzando il nuovo MUD. Dovranno utilizzare, per ora, il MUD, sia coloro che non sono obbligati ad aderire al Sistri, sia quelli obbligati.</p>	<p>D.P.C.M. 12/12/2013</p>
<p style="text-align: center;">INTERESSI LEGALI</p> <p>Dal 01/01/2014 diminuisce il tasso degli interessi legali dal 2,5% all’1%.</p>	<p>D.M. 12/12/2013</p>
<p style="text-align: center;">BONUS LIBRI</p> <p>E’ introdotta una detrazione del 19% sull’acquisto di libri cartacei (non vale quindi per gli e-book). La spesa su cui calcolare la detrazione può essere max di € 2.000: metà per testi scolastici e metà per altre tipologie. Questa nuova detrazione va attuata da apposito decreto.</p>	<p>D.L. 145/2013 NON ANCORA ATTIVA</p>

ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO COMPILAZIONE DEL QUADRO RW; I.V.A.F.E. (imposta sulle attività detenute all'estero)	
<p>Vengono modificate le modalità di comunicazione delle attività finanziarie detenute all'estero, da effettuare in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi (Quadro RW). Le novità sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminazione della soglia minima di 10mila euro sotto la quale, in passato, non scattava l'obbligo di comunicazione • viene chiarita la nozione di «titolare effettivo», ovvero il soggetto che è il beneficiario ultimo dell'attività estera, indipendentemente dalla formale intestazione di quest'ultima a persone o entità giuridiche diverse; è sempre il titolare effettivo a dover dichiarare l'attività detenuta • vanno comunicate, tra le altre, le consistenze degli investimenti e delle attività estere valorizzate all'inizio di ciascun anno e al termine dello stesso, nonché il periodo di possesso delle attività. <p>I dati inseriti nel quadro RW serviranno anche per il calcolo dell'Ivafe (Imposta sul valore delle attività detenute all'estero), pari al 2 per mille per il 2014; tale imposta è dovuta solo dalle persone fisiche, per gli investimenti finanziari esteri; la stessa imposta è dovuta anche per le disponibilità liquide detenute su conti correnti esteri ma è fissata in € 34,20 euro solo se la giacenza media registrata sul conto è superiore a 5.000 euro su base annua.</p>	Provv.to Dir. Ag. Entr. 18/12/2013 Circ. 38/2013
DICHIARAZIONI D'INTENTO – RIEPILOGO TERMINI DI INVIO	
<p>Le dichiarazioni di intento ricevute dal fornitore di un esportatore abituale vanno registrate dal fornitore in apposito registro (o apposita sezione del registro vendite) entro 15 giorni dal ricevimento. Inoltre, il successivo l'obbligo di comunicazione telematica delle stesse all'Agenzia Entrate non decorre più dalla data in cui la dichiarazione d'intento è ricevuta, ma dal momento in cui, a seguito di tale dichiarazione, il fornitore pone in essere operazioni senza applicazione del tributo; il termine massimo per inoltrare la comunicazione è il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione d'intento ricevuta il 03.01.2014 per operazioni da effettuarsi nel 2014. • Prima vendita effettuata all'esportatore in marzo 2014 • In caso di liquidazione iva: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mensile: la fattura sarà inserita nella liquidazione di marzo; il termine di comunicazione è il 16.04.2014; ○ Trimestrale: la fattura sarà inserita nella liquidazione del primo trimestre; il termine di liquidazione è il 16.05.2014. 	
ENTI NON COMMERCIALI	
<p>Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013, deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012</p> <p>L'Imu di questi Enti andrà versata in 3 rate, le prime due, pari ognuna al 50% dell'imposta versata per l'anno precedente, entro il 16/06 e il 16/12 e la terza a saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo.</p> <p>Ricordiamo, infine, che gli Enti che nel corso del 2013 hanno modificato delle caratteristiche rilevanti del proprio assetto (tipologia di attività, modalità di convocazione dell'assemblea, ecc.), dovranno trasmettere un nuovo modello EAS entro il 31/03/2014.</p>	L. 147/2013 art. 1 c. 719, 721
LA LETTONIA ENTRA NELL'EURO	
Dal 01/01/2014 la Lettonia è entrata nell'Euro.	

<p style="text-align: center;">USO DEI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO</p> <p>Viene innanzitutto stabilito che il compenso complessivamente percepito dal prestatore di lavoro accessorio non può essere superiore nel corso dell'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 5.000 netti, con riferimento alla totalità dei committenti (corrispondenti a euro 6.666 lordi); - euro 2.000 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti ad euro 2.666 lordi; - euro 3.000 per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a euro 4.000 lordi. <p>I limiti predetti fissano i confini entro cui è possibile considerare la prestazione come lavoro accessorio. E' un onere del committente, quindi, verificare tramite il sito internet dell'Inps l'ammontare dei compensi già percepiti dal prestatore, ai fini di non superare i limiti predetti. Dal 15 gennaio, la denuncia preventiva di utilizzo del lavoro accessorio (retribuito con i voucher), dovrà essere inoltrata telematicamente solo all'Inps. E' un onere, inoltre, del committente verificare l'ammontare dei compensi percepiti dal prestatore ai fini di non superare i limiti predetti, tramite il sito Inps. Poiché però ci potrebbero essere degli scostamenti fra voucher percepiti e voucher ritirati dal prestatore, il committente dovrà farsi rilasciare da quest'ultimo una dichiarazione sul non superamento degli importi massimi. Ricordiamo, infatti, che qualora il committente fosse un'impresa o professionista, e fosse stato superato il limite annuo, la prestazione sarebbe considerata come effettuata da un lavoratore subordinato a tempo indeterminato (con il sorgere di sanzioni). Il semplice acquisto dei voucher – con le diverse modalità ormai previste (telematica, presso le Poste, i tabaccai e così via) – non esonera il committente dall'effettuare la denuncia preventiva di utilizzo, che dal prossimo 15 gennaio dovrà, appunto, essere inoltrata all'Inps in via esclusiva (circolare 177/2013 e circolare Inail 63/2013): in mancanza di quest'ultima scattano le sanzioni previste per il lavoro nero.</p>	<p>Circ. Inps n. 176 e 177/2013</p>
<p style="text-align: center;">SERVIZI VIA INTERNET: CASSETTO FISCALE AGENZIA ENTRATE SERVIZI INPS – CASSETTO PREVIDENZIALE</p> <p>AGENZIA ENTRATE: ricordiamo che tutte le aziende (imprese e professionisti) possono iscriversi ai servizi telematici dell'Agenzia Entrate (Fisconline o Entratel) con l'opportunità di accedere, in particolare, alla consultazione dei propri dati riferiti ad esempio ai versamenti effettuati a mezzo F24, alle dichiarazioni dei redditi presentate, agli atti registrati (contratti, ecc.), a i crediti compensabili, ecc. E' possibile inoltre dare delega ad un nostro professionista abilitato affinché consulti il cassetto per conto dell'azienda ed effettui, se necessario, versamenti con F24 compensando crediti iva oltre € 5.000.</p> <p>INPS: è possibile inoltre iscriversi ai servizi telematici INPS, tra i quali il Cassetto Previdenziale che offre la possibilità di consultare on line la propria posizione contributiva. L'iscrizione può essere fatta in proprio o tramite delega ad un nostro professionista abilitato. A tale proposito rammentiamo che gli importi dei contributi fissi Inps per artigiani e commercianti dovuti per il 2014 non verranno più trasmessi via posta, ma dovranno essere scaricati esclusivamente tramite il sito Inps. Pertanto, qualora non provvediate autonomamente all'iscrizione alla consultazione, ma vogliate delegarci all'esecuzione del servizio, siete pregati di comunicarcelo quanto prima e di recarvi presso lo studio entro il 16/02 p.v. per la delega.</p>	
<p style="text-align: center;">RIMBORSI DERIVANTI DAL MODELLO 730</p> <p>A partire dai rimborsi dovuti in base al modello 730/2014 (anno di imposta 2013), se l'importo del rimborso è superiore a € 4.000, l'Agenzia Entrate effettuerà un controllo preventivo, entro sei mesi dalla data di presentazione del modello, <u>sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia</u>; solo al termine del controllo sarà la stessa Agenzia ad effettuare il rimborso.</p>	<p>L. 147/2013 art. 1 c. 586-589</p>

RIASSUNTO DELLE IMPOSTE LOCALI SUGLI IMMOBILI DAL 2014	
<p>Dal 01/01/2014 viene istituita la IUC che è composta da IMU, Tasi (tributo sui servizi indivisibili) e Tari (tassa sui rifiuti) ed è basata sul possesso di immobili e sulla fruizione di servizi comunali. Le aliquote di IMU e Tasi non possono superare insieme l'aliquota massima dell'IMU.</p> <p><u>Prima casa:</u> l'IMU è abolita (tranne che sulle prime case di lusso cat. A/1, A/8, A/9); sarà pagata la Tasi che si calcola sulla base imponibile IMU (con aliquota minima dell'1 per mille e massima del 2,5 per mille) ed è a carico sia dei proprietari che degli inquilini (con ripartizione decisa dal Comune); sarà inoltre pagata la Tari che sostituisce la Tares.</p> <p><u>Secondo case:</u> si pagherà l'IMU; si pagherà la Tasi con le stesse modalità di calcolo predette; si pagherà la Tari.</p> <p><u>Negozi:</u> si pagherà l'IMU; si pagherà la Tasi (vedi sopra) e la Tari con aliquote differenziate in base all'attività, decise dal Comune.</p> <p><u>Immobili d'impresa:</u> si pagherà l'IMU, ma può essere dedotta in parte (vedi paragrafo a pag. 2); si pagherà la Tasi con le stesse modalità di calcolo predette; si pagherà la Tari (vedi voce precedente "negozi").</p> <p><u>Terreni agricoli:</u> pagano IMU e Tasi.</p> <p>Il pagamento dell'IMU rimane invariato nei termini del 16 giugno e 16 dicembre.</p> <p>Il pagamento della Tasi va fatto in 2 rate semestrali, la prima a giugno. Dovrebbero essere gli stessi Comuni a spedire al contribuente il modulo di pagamento.</p> <p>Le tempistiche di pagamento della Tari invece possono variare in base alle delibere comunali.</p> <p>Quanto detto sopra potrebbe comunque subire variazioni/integrazioni nei prossimi mesi sia per quanto riguarda le aliquote che le modalità di calcolo che le tempistiche.</p> <p>Si segnala inoltre che le case non locate (comprese quelle, ad esempio, date in comodato ad un parente) possedute nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, saranno assoggettate ad irpef su un reddito dell'immobile ridotto a metà.</p>	L. 147/2013 art. 1 c. 639 e seg.

Lo Studio è a disposizione per approfondire eventuali argomenti di vostro interesse.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA